

n. [REDACTED] r.g. reclami

n. [REDACTED] r.g.n.r.



## TRIBUNALE DI ROVIGO

### Sezione Penale

Il Giudice Monocratico, [REDACTED],  
sul reclamo avanzato il 2.6.2022 nell'interesse di [REDACTED] quale persona offesa dal reato nel  
procedimento penale in epigrafe, avverso il decreto di archiviazione emesso in data 29.3.2022 dal  
Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Rovigo;  
all'esito dell'udienza camerale del 21.7.2022;

#### OSSERVA

Il decreto di archiviazione emesso dal GIP di Rovigo in data 29.3.2022, avverso il quale la persona  
offesa ha proposto il presente reclamo, ha disposto *de plano* l'archiviazione (parziale) del  
procedimento penale iscritto nei confronti di [REDACTED] per i reati di cui agli artt. 612 bis, 595,  
635 c.p.

Deve preliminarmente essere rilevata l'intempestività del reclamo proposto, perché inoltrato via  
PEC il 2.6.2022, ben oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 410 bis c.p.p.

Il reclamante infatti ha avuto conoscenza dell'avvenuta archiviazione (decreto GIP Rovigo  
29.3.2022) quantomeno il 3.5.2022 allorquando venne notificato all'avv. [REDACTED], difensore di  
[REDACTED], il provvedimento con cui il GIP di Rovigo dichiarava non luogo a provvedere  
sull'opposizione alla richiesta di archiviazione a suo tempo proposta dalla persona offesa, avendo  
*medio tempore* già disposto l'archiviazione parziale con provvedimento del 29.3.2022.

Il mancato rispetto del termine quindicinale per la proposizione del reclamo ne determina  
l'inammissibilità.

Non può infatti ritenersi fondata la tesi "sostanzialista" sostenuta dal reclamante secondo cui il  
termine in parola avrebbe natura meramente ordinatoria.

Non è pertinente infatti il richiamo all'art. 173 c.p.p. atteso che quest'ultima è una norma generale,  
derogata nella materia delle impugnazioni dalla regola specifica prevista all'art. 585 c.p.p.: in  
materia di impugnazioni infatti i termini previsti dalla legge per impugnare sono perentori e sono  
previsti a pena di decadenza.

Il reclamo ex art. 410 bis c.p.p. rientra nel novero delle impugnazioni.

Non appare pertinente neppure il richiamo alla giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di  
opposizione alla richiesta di archiviazione, con riguardo al termine di cui all'articolo 408 c.p.p.,

atteso che la predetta opposizione non rientra nella categoria delle impugnazioni, essendo rivolta avverso una richiesta del PM erano già un provvedimento del giudice (cfr. Sez. 5, **Sentenza n. 18840 del 03/04/2007** Cc. (dep. 16/05/2007) Rv. 236922 “E’ illegittimo il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di archiviazione del PM, dichiara l’inammissibilità dell’opposizione - proposta dalla persona offesa - per violazione del termine di dieci giorni di cui all’art. 408, comma terzo, cod. proc. pen., considerato che i termini stabiliti a pena di decadenza sono solo quelli espressamente previsti dalla legge e che, in assenza di un’espressa previsione, tale termine non ha carattere perentorio ma acceleratorio per la persona offesa, altrimenti esposta al rischio di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già definito; d’altro canto, tale perentorietà nemmeno è desumibile dalla normativa relativa alla disciplina delle impugnazioni, in quanto l’atto di opposizione non rientra nel novero dei mezzi di impugnazione, essendo diretto non già contro un provvedimento del giudice ma contro una richiesta del Pubblico Ministero”).

Peraltro che l’intempestività del reclamo ex art. 410 bis c.p.p. ne comporti l’inammissibilità, sia pure a seguito di rituale instaurazione del contraddittorio cartolare previsto dalla norma appena menzionata e sul presupposto della avvenuta corretta computazione del termine, è implicitamente ammesso dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Sez. 6, **Sentenza n. 27695 del 20/05/2021** Cc. (dep. 16/07/2021) Rv. 281693, che ha ritenuto illegittima la decisione con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile perché intempestivo il reclamo ex articolo 410 bis c.p.p. non già ritenendo ordinario il termine di 15 giorni, ma perché tale termine era stato calcolato male dal giudice di merito, sul presupposto dunque che si tratti di termine perentorio).

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il reclamo e conferma il provvedimento gravato, condannando la persona offesa alle spese di fase.

Rovigo, 21 luglio-2 agosto 2022

Il Giudice

